

Tribunale di Reggio Calabria
Sezione Misure di Prevenzione

N. 154/00 – R.G.M.P.

Memoria

Nell'interesse dell'avvocato Paolo Romeo proposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

* * *

In data 24 ottobre 2000, pochi giorni dopo la emissione della sentenza di condanna da parte della Corte di Assise di Reggio Calabria, il Procuratore Aggiunto dr Salvatore Boemi inoltrava richiesta di applicazione di misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno ex art. 2 della legge 575/65 nei confronti di Paolo Romeo. La richiesta nasceva dal fatto che lo si ritiene affiliato ad associazioni di tipo mafioso e dedito alla commissione di reati di particolare allarme sociale e lo scopo era quello di infrenare la sua pericolosità ed assicurarne il controllo alla Polizia. Veniva consumato un ulteriore atto nella "liturgia di morte civile" promossa sin dai primi anni 90 contro l'avvocato Paolo Romeo. Dieci anni per celebrare un interminabile procedimento penale, per qualsiasi persona ma soprattutto per un uomo che dell'impegno politico ha fatto la sua ragione di vita, costituisce già una pesantissima pena sofferta che di fatto ha comportato una espulsione irreversibile da un contesto politico e sociale. Non ci si può ricordare dopo dieci anni dalla scoperta della presenza di un "mostro" che oggi lo stesso rappresenta un pericolo sociale che deve essere controllato dalla Polizia.

Correva l'anno 1993, il 24 maggio, quando l'on. avv. Paolo Romeo veniva raggiunto in Roma presso il gruppo parlamentare del PSDI in via Uffici del Vicario da due ufficiali della DIA di Reggio Calabria che gli notificavano una informazione di garanzia quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato p.e p. dall'art. 416 bis nell'ambito del procedimento penale n. 23/93 RGNR DDA. In pari data veniva iscritto nel registro generale notizie di reato della Procura di Reggio Calabria. L'iniziativa giudiziaria veniva assunta dal sostituto Procuratore Nazionale Antimafia dr. Vincenzo Macrì. Lo stesso inquirente curava la richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati che veniva trasmessa il 21 giugno '93. Le parole di due presunti pentiti raccolte da un magistrato speciale con l'aiuto di qualche funzionario della DIA ricostruiscono venticinque anni della vita politica dell'on. Paolo Romeo rappresentandolo quale crocevia del perverso intreccio politica-affari-mafia-massoneria-istituzioni deviate. Sino a qualche giorno prima era un prestigioso soggetto politico cittadino che aveva alle spalle un lungo, costante impegno politico e nelle istituzioni, (dal 1970

AVV. EMIDIO TOMMASINI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ininterrottamente sino al 1992 consigliere comunale, assessore con deleghe alle finanze ed all'urbanistica per circa sei anni e con diverse amministrazioni, consigliere regionale e poi, nel 1992, deputato della Repubblica) ricopriva a livello parlamentare importanti incarichi istituzionali (segretario della commissione vigilanza della RAI, componente delle commissioni Affari Costituzionali, Affari Regionali, Giunta per il Regolamento) era uscito indenne dalle indagini della cosiddetta tangentopoli reggina che aveva coinvolto sul finire del 1992 numerosi amministratori e parlamentari reggini. Poi, dopo l'avvio dell'indagine, la conclusione del mandato parlamentare nel 1994, la ricandidatura al Parlamento dello stesso anno con esito negativo. L'on. Romeo rifluisce nel privato e riprende la sua attività professionale di avvocato. Nonostante il grave capo di imputazione, nella fase dell'indagini preliminari non viene richiesto alcun provvedimento custodiale che invece viene emesso ed eseguito a conclusione delle stesse nel luglio del 1995. Il 02.10.1995 il provvedimento restrittivo veniva annullato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria il quale, entrando nel merito, censurava l'operato del G.I.P., **ritenendo insussistenti i gravi indizi** posti a base della decisione. La pronuncia del Tribunale della Libertà reggeva anche al vaglio della Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi sull'impugnativa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, con sentenza nr.188 del 16.01.1996, riteneva illegittimo l'arresto, realizzando così un giudicato custodiale. A seguito di istanza di giudizio immediato del 22 settembre 1995 il GIP di Reggio Calabria, all'udienza preliminare del 28.09.1995, procedeva allo stralcio della posizione processuale disponendo la comparizione innanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria per l'udienza del 04.12.1995. Comincia così il calvario di una lunga ed estenuante istruttoria dibattimentale durata cinque anni nel corso dei quali l'accusa ha riversato una serie di atti ex art. 430 c.p.p. tentando di irrobustire una tesi accusatoria che era stata profondamente minata dalle decisioni dei giudici del rito custodiale. A conclusione della istruttoria dibattimentale il PM, all'udienza del 31.05.2000., modificava il capo di imputazione. La Corte di Assise, presieduta dal dr Francesco Greco, giudice a latere il dr Vincenzo Giglio, il giorno 12.10.2000, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato quale dirigente dell'associazione mafiosa denominata De Stefano-Tegano lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione. In data 24 settembre 2002 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, presidente il dr Pasquale Ippolito, giudice a latere dr.ssa Giuseppina Latella, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato nella fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, condannava l'imputato alla pena di anni tre di reclusione a fronte di una richiesta del sostituto Procuratore Generale di udienza di anni due di reclusione previa esclusione di tutte le aggravanti contestanti e la concessione delle attenuanti generiche che scaturiva dalla valutata insussistenza dei fatti contestati nel nuovo capo di imputazione ad eccezione dei fatti relativi al cosiddetto voto di scambio. Si è in attesa del deposito della motivazione per gravare la decisione con ricorso per Cassazione.

Questa breve cronistoria pone in evidenza una serie di questioni che hanno immediata incidenza sul procedimento in corso con particolare riferimento

per quanto attiene al requisito della pericolosità sociale ed alla sua qualificazione che deve essere effettiva ed attuale e non meramente potenziale. Giova infatti rilevare che

Il procedimento di prevenzione ha come presupposti, da un lato, l'appartenenza del proposto alle categorie criminogenetiche prefissate dalla legge e, dall'altro, la di lui accertata pericolosità sociale. In merito alla necessità di un siffatto "doppio accertamento" merita tutt'oggi di essere richiamata C. cost., sent. 32/69, ove si afferma che «l'appartenenza a quelle categorie (*scil.*: le categorie criminogenetiche indicate dalla legge) è invero condizione necessaria ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione: perché in concreto tali misure possano essere adottate, occorre, infatti, anche un particolare comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed attuale e non meramente potenziale».

La pericolosità sociale si estrinseca nella ritenuta ragionevole possibilità che il medesimo commetta, in futuro, un reato e dunque in un giudizio di probabilità che deve essere fondato su elementi di fatto.

Nel caso che ci occupa manca la pericolosità sociale del proposto.

Occorre innanzi tutto evidenziare che la richiesta del provvedimento non segue immediatamente l'inizio dell'azione penale nei confronti dell'avv. Romeo (1995) così come è avvenuto per tutti gli altri imputati del reato associativo nel maxi processo denominato Olimpia. L'unica ragione che evidentemente ha sorretto la originaria decisione della Procura risiedeva nella peculiarità del processo che sicuramente poteva essere definito "politico" (non a caso il capo di imputazione H2 contestato all'avv. Romeo era sistematicamente inserito nella richiesta di rinvio a giudizio nel capitolo "la politica della ndrangheta") e nel fatto che il provvedimento restrittivo emesso ed eseguito nel 1995 veniva annullato dal TdL per mancanza di indizi. Peraltro le fonti di accusa erano costituite interamente da dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia e non da elementi fattuali apprezzabili autonomamente per il giudizio prognostico di pericolosità. Inoltre, seguendo la tesi accusatoria, qualsiasi apporto dato dal Romeo alle organizzazioni mafiose o qualsiasi ruolo egli abbia assunto nella organizzazione aveva scaturigine dal peso politico ed istituzionale che egli esercitava e che dal 1994, con la fine della XI legislatura parlamentare, non ha più esercitato. Un personaggio pubblico travolto da pesanti ed infamanti accuse come quelle gridate e pubblicate con la richiesta di autorizzazione a procedere del 1993 e successivamente incarcerato ha chiuso con la sua attività politica. Peraltro candidato alle elezioni politiche del 1994, da parlamentare uscente, non verrà rieletto a riprova della inconsistenza delle tesi accusatorie che lo volevano uomo politico potente e sostenuto da poteri occulti e malavitosi. I mutamenti politici del 1994 travolgono il parlamentare Romeo ma anche il sistema politico della cosiddetta prima Repubblica; vengono archiviati i vecchi partiti; viene modificato lo stesso sistema elettorale; si insedia nel Paese ed anche in città un nuovo potere politico. L'avv. Romeo rifluisce nel privato, esercita l'attività professionale ed affronta il lungo ed interminabile calvario di una vicenda giudiziaria che

affronta con grande determinazione. L'avv. Romeo evidentemente nella valutazione della Procura era oramai un innocuo personaggio che privato della possibilità di esercitare attività politica non era più nelle condizioni di compiere in futuro attività di sostegno alla criminalità. Invero la difficoltà era tutta nel fatto che all'avv. Romeo non vengono contestati reati fine e quindi condotte specifiche rilevanti penalmente dalle quali muoversi per argomentare e fondare un giudizio di probabilità sulla commissione di altri simili delitti.

Manca il requisito della attualità

Secondo l'orientamento al quale si è allineata tutta la giurisprudenza di legittimità più recente la pericolosità sociale deve essere **attuale**, vale a dire deve essere ritenuta avendo riguardo alla condotta attuale dell'interessato, potendo essere presa in considerazione quella precedente soltanto per meglio qualificare siffatta attuale pericolosità (cfr., tra le più significative in tal senso, Cass. 5/5/1999, Di Carlo; Cass. 30/1/1998, Gulli; Cass. 20/1/1997, Nucciarel-li; Cass. 31/10/1994, Zullo; Cass. 6/11/1992, Delli Muti; Cass. S.U. 17/11/1992, Tumminelli; Cass. 31/1/1992, Trimboli; Cass. 12/11/1990, Pan-tellaro; Cass. 12/3/1990, Murana; sul rapporto tra pericolosità attuale e pregressa PV. MOLINARI - U. PAPADIA, *Le misure*, 113 osservano che «l'attualità delle pericolosità, desumibile da indizi rivelatori della persistenza della pericolosità, non si contrappone, anzi spesso la presuppone, all'esistenza di una pregressa pericolosità, sicché in definitiva anche la pericolosità attuale va posta nell'ambito di una valutazione globale della condotta del soggetto per accertarne il grado e la qualità, elementi necessari al fine di scegliere il tipo di misura da applicare e determinarne la durata»).

Gli elementi processuali sono datati e coprono un arco temporale che va dal 1968 al 1992, cessano con la perdita del potere politico da parte del Romeo.

Le dichiarazioni dei collaboratori acquisite dopo il 1993 nel corso delle udienze dibattimentali ai sensi dell'art. 430 c.p.p. non introducono fatti e circostanze riguardanti possibili condotte criminose assunte dal Romeo dopo il 1992;

La nuova qualificazione giuridica, e la circostanza che nessun elemento è stato allegato dall'autorità proponente per poter affermare che l'adesione alla consorteria criminosa si sia protratta nel tempo, autorizzano ad escludere l'attualità della pericolosità sociale.

Anche se non può affermarsi in linea di principio che l'applicabilità di una misura di prevenzione sia di per sé incompatibile con la fattispecie del "concorso eventuale" in associazione mafiosa [Cfr. Cass. Sez. VI, 17/03/97 n. 1120], deve riconoscersi che, quando ricorre quest'ultima ipotesi, deve essere ancora più rigorosa la ricerca di elementi comprovanti l'attualità dell'atipica condotta di partecipazione.

Ora è certo che l'avv. Romeo a conclusione del mandato parlamentare del 1994, non ha ricoperto più incarichi politici o istituzionali

ed ha ripreso a svolgere l'attività professionale nel Foro di Reggio Calabria, così come è altrettanto certo che in questo periodo nessuno ha potuto contestare condotte o comportamenti del Romeo rilevanti penalmente.

Si riportano di seguito alcune massime:

« Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato nei confronti di un soggetto sospettato di collusioni con associazioni mafiose, occorre, tra l'altro, che la pericolosità sociale del proposto possa ritenersi attuale e cioè tale da renderlo potenzialmente capace di aderire o contribuire ad organizzazioni di tipo mafioso; va dunque rigettata la richiesta di applicazione di tale misura riguardante un ex ministro imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, considerato che il noto uomo politico non appare più in grado di contribuire alla vita e delle organizzazioni mafiose in quanto ormai lontano dalla vita pubblica e soprattutto avulso dal nuovo quadro politico regionale e nazionale affermatosi successivamente ai fatti contestatigli nel processo penale » [Tribunale Agrigento, 30 marzo 1998, Mannino, Foro It., 1998, II, 552];

« In tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni sociali che non ricorrano al momento dell'applicazione della misura » [Cass. pen., 3 febbraio 1986, Vinciguerra, Riv. Pen. 1987, 274];

« Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità deve essere attuale, deve cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio, pur potendosi questo fondare su pregressi elementi sintomatici o rivelatori di pericolosità. Ma quanto più tali elementi sono lontani nel tempo, rispetto al momento della formulazione del giudizio, tanto più è necessaria e doverosa la puntuale esplicitazione delle ragioni che fanno ritenere che gli effetti di tali elementi abbiano una incidenza sulla valutazione della personalità del soggetto, sì da dedurre l'attualità della pericolosità » [Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 1995, n. 1606];

« Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio, ma riguardano il futuro, perché sono dirette a neutralizzare la immanente pericolosità sociale e la probabile estrinsecazione di tale pericolosità in future attività delinquenziali; ne deriva che per la loro applicazione non è sufficiente fare ricorso soltanto a fatti ormai decorsi, soprattutto quando il lasso di tempo trascorso sia notevole; non è neppure sufficiente fare richiamo alla decisione intervenuta successivamente, nella quale sia affermata - in relazione ai medesimi fatti pregressi - la sussistenza di reato ovvero alla attualità della espiazione della pena inflitta; il giudizio sulla pericolosità sociale - per sua natura e funzione - postula sempre una valutazione concreta della personalità del soggetto con riguardo all'intera condotta ed un accertamento in relazione alla persistenza di un comportamento illecito o antisociale, che renda necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza (nella specie, la corte ha ritenuto non motivata la decisione - adottata nel 1989 - che riteneva la pericolosità in base a fatti del 1982) » [Cass. pen., 28 febbraio 1991 Garofalo, Mass. Cass. Pen., 1991, fasc. 3, 66];

Ancora più significativo può risultare richiamarsi alla costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte d'Appello che, sul tema della necessaria ricorrenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, così si esprime:

« E' dunque necessario che a fondamento dell'applicazione della misura venga posta una pericolosità con manifestazioni significative anche sotto il profilo dell'attualità » [Corte d'appello di Reggio Calabria, 26 febbraio 1999, n. 19/99, Alvaro; 24 febbraio 2000, n. 47/00, Repaci].

In un caso ancor più specifico [Corte d'appello di Reggio Calabria, 20 gennaio 2000, n. 13/00, Barresi], i giudici rilevano:

« Residua soltanto il coinvolgimento nella consorte mafiosa di Inerti-Condello e la conseguente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa di cui alla sentenza del 19/1/1999 [si tratta appunto della sentenza di primo grado nel proc. Olimpia, n.d.d.]. Ancorché l'assunto del collaboratore Scopelliti abbia trovato riscontro in altri elementi acquisiti nel procedimento Olimpia ..., non può dedursi alcunché sotto il profilo dell'attualità, posto che i fatti riferiti dal collaboratore di giustizia si arrestano al 1990/92, epoca davvero remota per potere affermare che l'adesione si sia protratta nel tempo e non sia venuta meno con la cattura dei capi e di parecchi associati ».

Manca il requisito della pericolosità effettiva

Perché l'invocata misura sia adottabile occorre ricercare almeno un particolare comportamento dell'avv. Romeo che dimostri come la pericolosità sia effettiva e non meramente potenziale.

Basta la semplice lettura della segnalazione n.840/5-1998 di prot. della Regione Carabinieri Calabria Comando Provinciale di Reggio Calabria R.O.N.O. del 30.08.1999 a firma del tenente colonnello Cosimo Fazio per rilevare come in essa manchi una oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del Romeo. Soltanto una arida ed insignificante elencazione dei precedenti di polizia atteso che non si fa carico di riferire circa l'esito delle denunce o dei relativi procedimenti penali. Fornisce anche dati errati nonchè l'attribuzione di un precedente penale che erroneamente viene attribuito al proposto il quale invece risulta incensurato a riprova dell'esito assolutorio di tutti i procedimenti relativi alle denunce indicate che hanno fondamento in fatti di natura politica. Nulla in ordine alle frequentazioni o ad altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica o quant'altro potesse consentire l'esame della personalità del Romeo. Gli argomenti utilizzati per motivare la richiesta trovano esclusivamente linfa nella propalazione nei pentiti di prima genitura (dichiarazioni rese negli anni 1992-93) sui seguenti temi : 1 - La latitanza di Freda a Reggio Calabria (anno 1979) , 2 - La massoneria e la "super loggia segreta" di Freda (anno 1979) , 3 - La Santa (anno 1980) , 4 – I servizi segreti (anno 1979), 5 – La pace seguente alla seconda guerra di mafia (anno1991), 6 – Voto di scambio (anno1992). Francamente una tale impostazione narrativa per delineare ruoli e condotte attribuite al Romeo oltre ad essere fuorviante ed inattendibile è anche superata da una serie di

AVV. EMIDIO TOMMASINI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

pronunce e di atti processuali intervenuti nel corso del processo. Basti pensare alla modifica del capo di imputazione operato dal PM del 31.05.00, alla motivazione della sentenza di primo grado ed infine alla sentenza di secondo grado che con la riqualificazione giuridica dei fatti in concorso esterno all'associazione configurerà un nuovo ruolo all'imputato. In sostanza oltre alla mancanza di attualità di una (inesistente) pericolosità sociale, il mancato esercizio di qualsiasi potere da parte del Romeo ormai da oltre dieci anni, stante il particolare ruolo che l'accusa ha attribuito allo stesso che certamente non è sospettato di concorrere nella consumazione di reati comuni, fa venir meno il requisito della **effettività** atteso che ove si volesse ammettere la sua particolare proclività a delinquere egli non è in condizione di nuocere.

Per tali motivi, è evidente che difetta il presupposto della pericolosità che in ogni caso non è né effettiva né attuale.

Avv. Emidio Tommasini